

## INTRODUZIONE

I diritti di informazione e controllo del socio, nel contesto societario, svolgono un importante ruolo di bilanciamento fra i vari centri di potere.

In particolare, tendono alla tutela dei partecipanti al contratto sociale che sono meno coinvolti nella gestione dell'investimento, in quanto lo affidano nelle mani di altri soggetti. Parlando in termini estremamente generali, il potere degli amministratori di prendere le più rilevanti decisioni di governo societario incontra l'esigenza del socio che non partecipa alla gestione, differentemente graduata e differentemente tutelata a seconda del tipo societario, di far sentire la propria voce al fine di difendere i propri interessi. Fra le varie prerogative del socio c.d. di *voice* si possono sicuramente annoverare i diritti di informazione e controllo che, anzi, costituiscono altresì il presupposto per l'esercizio di altri diritti. Grazie all'esercizio del controllo e, soprattutto, grazie all'acquisizione di determinate informazioni, il socio è infatti messo in condizione di valutare l'operato dei soggetti preposti alla gestione della società e, eventualmente, di adottare delle misure di carattere reattivo volte alla difesa del proprio interesse, secondo il paradigma *conoscere – valutare – agire*.

Pertanto, l'argomento che sarà esaminato ha come sfondo un tema di più ampio respiro, quello della tutela del socio e delle minoranze all'interno del diritto societario – in generale – e – in particolare – all'interno della società a responsabilità limitata, terreno davvero fertile, quest'ultimo, per le riflessioni in materia, data la rilevanza centrale conferita al socio dal legislatore nel 2003.

Ebbene, è proprio in questa cornice che si colloca il cuore del problema e l'oggetto dell'indagine.

Senza aver alcuna pretesa di completezza, nel primo capitolo, dopo essersi soffermati sulle funzioni del diritto di informazione, si tenterà di passare in rassegna alcune delle principali previsioni normative che riconoscono al socio diritti di informazione e di controllo in diversi tipi societari, segnatamente S.p.a. e società di persone, nello sforzo di far emergere le fondamentali differenze sul punto fra il tipo capitalistico e quello personalistico.

Nel secondo capitolo, l'attenzione verrà catalizzata sulla disciplina della S.r.l., partendo dalla disamina dell'art. 2476, 2 co., c.c., per finire ad analizzare i limiti principali che si possono opporre all'esercizio del diritto, in ottica di tutela della società e della concorrenza.

Il terzo ed ultimo capitolo ruoterà attorno ad un oggetto più specifico, dai contorni, però, non ancora ben delineati: il rapporto tra autonomia statutaria e il diritto, previsto all'art. 2476, 2 co., c.c., dei soci che non partecipano all'amministrazione «di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociale e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione».

Sul punto, ci sono vari quesiti ancora aperti che necessitano di una risposta. È dubbio se il diritto di controllo attribuito al socio di S.r.l. sia o no derogabile; se questo possa essere del tutto compreso dall'autonomia statutaria; e, in tal caso, quali possano essere alcune ricadute sul piano della disciplina della società a responsabilità limitata.

Come può intuirsi, il testo dell'art. 2476, 2 co., c.c., non contribuisce a sgomberare completamente il campo da perplessità, soprattutto per quanto riguarda lo spazio lasciato all'autonomia statutaria.

Sicuramente, qualsiasi tentativo di rispondere ai precedenti quesiti non può non tener conto di almeno tre elementi: le intenzioni del legislatore del 2003, e, ancor prima, della legge delega 3 ottobre del 2001, n. 366; le recenti novità legislative in tema di P.M.I. (d.l. n. 179/2012 e d.l. n. 50/2017), che vanno ad impattare necessariamente sulla *governance* delle S.r.l. qualificabili come piccole-medie imprese (la stragrande maggioranza delle società a responsabilità limitata); infine, le modifiche apportate alla disciplina codicistica della S.r.l. dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Per concludere, lo studio sarà di particolare interesse per due ulteriori motivi.

Per un verso, il diritto di controllo del socio consente di guardare da un angolo privilegiato alle differenze fra S.p.a. ed S.r.l.: riesce ad evidenziare perfettamente il modo in cui, a partire dalla riforma del 2003, la S.r.l. si allontana

dal modello pensato per la *Grande Impresa* per avvicinarsi al modello personalistico.

Per altro verso, e a seguito della prima delle due più recenti novità legislative citate, la stessa S.r.l., dall'impronta personalistica conferita nel 2003, viene ora attratta da una nuova vocazione ad aprirsi al mercato, apparendo come un modello elastico, ora vicino alle società personali ora vicino alle società per azioni quotate. Come si accennava, ciò porterà notevoli conseguenze su aspetti di *governance* – e quindi anche sul diritto di controllo – che necessiteranno, di volta in volta, degli opportuni adeguamenti, vegliando affinché questo modello elastico non si spezzi.



# CAPITOLO PRIMO

## LA TUTELA DEL SOCIO E DELLE MINORANZE TRAMITE DIRITTI INFORMATIVI E DI CONTROLLO NEI VARI TIPI SOCIETARI

SOMMARIO. 1. Tutela del socio e delle minoranze: i diritti di informazione e controllo. – 1.1 Sulla funzione del diritto di informazione e di ispezione. – 2. S.p.a. chiusa: il diritto dell'azionista di informarsi (sulla) e controllare (la gestione sociale) – 2.1 Quel che resta del controllo del socio. – 2.2 Il diritto all'informazione. – 3. Il diritto di informarsi nella società azionaria quotata. – 4. Il diritto di controllo del socio nelle società di persone. – 4.1 Il rendiconto. – 4.2 La *ratio* del diritto. – 4.3 Sulla disponibilità del diritto. – 4.4 Controllo del socio accomandante.

### ***1. Tutela del socio e delle minoranze: i diritti di informazione e controllo.***

La funzione gestoria è veicolata da un sistema di pesi e contrappesi, teso ad assicurare che nell'esercizio delle prerogative amministrative non trovino spazio interessi altri rispetto all'interesse sociale<sup>1</sup>, inteso quale interesse dei soci – unitariamente considerati – alla valorizzazione della partecipazione<sup>2</sup>. Si è parlato a tal proposito di “neutralizzazione” della funzione gestoria<sup>3</sup>, nel senso di voler assicurare la genuinità<sup>4</sup> di intenti dei gestori nel perseguire esclusivamente l'interesse sociale, senza deviazioni in altre direzioni, che possano essere interessi propri, di singoli soci o di terzi. Gli strumenti di tutela del socio e delle minoranze si collocano in questo sistema, fungendo anch'essi da contrappesi al potere

---

<sup>1</sup> Per una recente ricostruzione dell'interesse sociale vedi C. ANGELICI, *Note minime sull'interesse sociale*, in *Banca bors., tit. cred.*, 2014, I, p. 255 ss.

<sup>2</sup> Interesse che gli amministratori devono perseguire tenendo conto della diversa composizione degli investimenti, secondo l'avviso di P. MONTALENTI, *Tutela delle minoranze e sistema dei controlli ne La tutela del socio e delle minoranze. Studi in onore di Alberto Mazzoni* a cura di F. Barachini, Torino, Giappichelli, 2018, p. 57.

<sup>3</sup> Così C. ANGELICI, *La società per azioni*, I, *Principi e problemi*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 353 ss.

<sup>4</sup> Sostantivo presentato come sinonimo di “neutralità” in questo contesto da F. BARACHINI, *Tutela delle minoranze e funzione gestoria* ne *La tutela del socio e delle minoranze* cit., pag. 92

dell'organo amministrativo e, altresì, vigilando sullo scorrere naturale di questo potere negli argini rappresentati dai limiti legali e statutari.

Approcciarsi al tema della tutela del socio e delle minoranze<sup>5</sup> necessita una precisazione di carattere preliminare: l'esigenza di una tale tutela è avvertita nei diversi tipi societari, seppur con diverse sfumature. Infatti, se nelle società chiuse, o comunque a base sociale ristretta, una dialettica conflittuale potrà instaurarsi tra soci – e segnatamente fra soci di maggioranza e soci di minoranza (oppure, nelle società personali, fra soci amministratori e soci non amministratori) – nelle società aperte, ovvero a base sociale frazionata, un eventuale conflitto si instaurerà tra gli amministratori e i soci<sup>6</sup>. In altri termini, nel primo contesto il rischio è rappresentato da possibili abusi dei soci di maggioranza (o dei soci amministratori) a danno dei soci minoritari (o soci non amministratori), nel secondo, invece, il rischio è che gli amministratori, venendo meno a quella “genuinità” di intenti, perseguano propri interessi a danno di tutti i soci.

Ciò premesso, questo tema assume un maggiore rilievo pratico all'interno di società che, tipologicamente, sono pensate per una compagine larga o frazionata, in cui il singolo socio è tradizionalmente poco (o nulla) coinvolto nel governo dell'investimento e più in balia della gestione altrui. È nel modello capitalistico della società per azioni, ed in particolar modo di quella quotata, che il socio è, spesso e volentieri, un socio passivo perché apatico o perché non in grado di *seguire* le scelte gestorie<sup>7</sup>.

Proprio in questo modello, allora, minore è l'incisività di un controllo dei soci sulla gestione, maggiore è il rischio di possibili abusi della maggioranza, o di chi ne è espressione, in danno del socio di minoranza.

---

<sup>5</sup> Per un recente approfondimento e vari spunti sul tema vedi F. BARACHINI (a cura di) *La tutela del socio e delle minoranze: Studi in onore di Alberto Mazzoni* cit.

<sup>6</sup> Distinzione di fondo rappresentata da F. BARACHINI, *Tutela delle minoranze e funzione gestoria* cit., pag. 92 ss.

<sup>7</sup> Per una conferma vedi D. LATELLA, *Informazione societaria e tutela delle minoranze nelle società quotate* in *Società, banche e crisi d'impresa. Liber Amicorum Pietro Abadessa*, diretto da M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera, A. Sciarrone Alibrandi, 1, Torino, UTET, 2014, p. 778, il quale precisa che nelle «imprese societarie ad elevata frantumazione della proprietà azionaria [...] il monitoraggio sull'attività dei *managers* risulta particolarmente complesso per azionisti fra loro molto distanti e con ridotte potenzialità aggregative».

Anche per tali ragioni «*la tutela del socio e delle minoranze è sicuramente uno dei temi «classici», se non il più «classico», fra quelli che una valutazione d'insieme del diritto delle società per azioni impone d'affrontare*», A. CERRAI – A. MAZZONI, *La tutela del socio e delle minoranze* in *Riv. soc.*, 1993, I, p. 1.

Quando si parla di tutela del socio e delle minoranze si fa riferimento a due diverse tecniche, quella dell'auto-tutela, consistente in strumenti che appartengono all'organizzazione interna della società, e quella dell'etero-tutela, caratterizzata dall'intervento di soggetti esterni con riflessi all'interno dell'organizzazione (intervento esterno che può essere anche invocato dall'interno, come avviene ad esempio nel caso del controllo giudiziario *ex art. 2409 c.c.*).

Dovendo perimetrare maggiormente il campo d'azione, è il momento di fare un'ulteriore precisazione di carattere terminologico: parlando di tutela nel prosieguo del discorso, ci si riferirà a strumenti di auto-tutela del socio, accennando solo più avanti – e per via incidentale – ad alcune tecniche di etero-tutela.

Volendo utilizzare a scopo esemplificativo una *summa divisio* tracciata in dottrina<sup>8</sup>, è possibile distinguere gli strumenti di auto-tutela in due sotto-categorie: quelli che si pongono rispetto al potere maggioritario come limiti *esterni* e quelli, invece, che ne costituiscono limiti *intrinseci*. Mentre i primi sono diritti azionabili dai soci nei confronti della società o degli amministratori, i secondi sono, più che altro, degli obblighi della Società stessa (*rectius* di amministratori e/o sindaci) nei confronti dei soci. Nel primo caso vi è un obbligo degli amministratori di tollerare l'esercizio di alcuni diritti dei soci ed eventualmente contribuire alla loro soddisfazione, nel secondo, invece, quello di conformarsi a delle prescrizioni dettate dalla legge<sup>9</sup>.

Questa distinzione ha una valenza per lo più esemplificativa, dato che di frequente i due *limiti* costituiscono due facce della stessa medaglia. Basti pensare al diritto riconosciuto all'azionista dall'art. 2422 c.c. di esaminare alcuni libri sociali, e segnatamente: il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea. Se da un lato, infatti, v'è il diritto d'ispezione azionabile dal socio, dall'altro v'è l'obbligo per gli amministratori di rendere disponibili questi libri e di non ostare al regolare svolgimento delle attività ispettive.

Ebbene, quest'ultimo esempio introduce il nucleo centrale del primo capitolo, ovverosia i diritti di carattere informativo e ispettivo riconosciuti: (i)

---

<sup>8</sup> A. A. CERRAI – A. MAZZONI, *La tutela del socio e delle minoranze* cit., pag. 29

<sup>9</sup> Si potrebbe parlare anche di «situazioni giuridiche di vantaggio per i soci ma passive», definite così da L. DELLA TOMMASINA, *Informazione preassembleare e tutela dell'investimento*, Milano, 2018, p. 13.

all'azionista (quelli esplicitamente riconosciuti dal legislatore e quelli che implicitamente si vogliono ricavare), (ii) al socio di società di persone. Tali diritti si collocano fra i mezzi di auto-tutela a disposizione del socio e, quindi, all'interno dei limiti alla funzione gestoria.

Prima di addentrarsi nel contenuto della disciplina legale, rispettivamente della S.p.a. e delle società di persone, è opportuno – e non solo ai fini di questo capitolo – prendere in considerazione le funzioni di questi diritti: ciò servirà anche oltre, nella ricerca di risposte alle domande formulate nell'introduzione.

**1.1. Sulla funzione del diritto di informazione e di ispezione.** Al diritto di informazione possono essere associate due distinte funzioni: (i) la prima consente al socio di richiedere informazioni al fine di esercitare al meglio i propri diritti, e soprattutto il diritto di voto; (ii) la seconda, invece, gli permette di svolgere forme di controllo sulla gestione della società<sup>10</sup>. Nel primo caso il diritto di informazione è strumentale all'esercizio dei diritti sociali; ad esempio, il socio, acquisendo informazioni sulle materie poste all'ordine del giorno, è in grado di formare in maniera piena la propria volontà e, conseguentemente, esprimere consapevolmente il suo voto in assemblea. Nel secondo caso, invece, il diritto di informazione ha valenza autonoma, non necessitando alcun fine, bensì essendo un mezzo per operare un controllo sull'attività degli amministratori *in primis* e, in generale, sull'andamento della società.

In questa seconda accezione, insomma, il diritto di informazione confluisce, assieme al diritto di ispezione, nel più ampio diritto di controllo, ponendosi con quest'ultimo in un rapporto di *species a genus*. In altri termini, il diritto di informazione e il diritto di ispezione sono entrambi strumenti di controllo, non esistendo tra di essi «alcuna differenza causale»<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Così R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, in *Riv. soc.*, 1963, I, p. 65 ss.

<sup>11</sup> Insiste su questo punto R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio* cit., p. 67. *Contra* M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, Milano, 1959, p. 43, per cui «nessun accostamento di funzioni è [...] possibile tra diritto d'informazione e diritto di controllo in senso stretto, inteso come diritto del socio a compiere atti di ispezione e di sorveglianza sull'amministrazione sociale, concretamente considerata».

*Ça va sans dire* che queste funzioni si intrecciano fra loro: il socio che controlla si informa (anche al fine dell'esercizio del diritto di voto) e il socio che si informa (al fine assembleare) controlla.

Ovviamente il controllo che spetta ai soci è un controllo ridotto – di rilievo minimo nelle S.p.a. – neanche minimamente paragonabile, nel contenuto, al controllo affidato al collegio sindacale, ma rispondente allo stesso significato di fondo<sup>12</sup>.

In effetti, il controllo che figura quale nucleo comune agli artt. 2261, 1 co., e 2476, 2 co., c.c., consta nell'«avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali» e nel «consultare i documenti relativi all'amministrazione»; non diversamente, l'art. 2403-*bis* c.c., dedicato al collegio sindacale di S.p.a., prevede per i sindaci la possibilità in qualsiasi momento di «procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo» e di «chiedere agli amministratori notizie [...] sull'andamento delle operazioni sociali»<sup>13</sup>. In entrambi i casi il legislatore sembra utilizzare lo stesso concetto di controllo, vale a dire «un'attività esterna alla fase decisionale di un atto, finalizzata a valutare l'atto in relazione a un parametro dato»<sup>14</sup>.

Passando ora ad un altro importante aspetto, il diritto di controllo è riconosciuto al socio a tutela del proprio interesse nella società, e non a tutela di altri interessi, come l'interesse sociale o quello dei terzi creditori<sup>15</sup>; del resto, se si inserisce il diritto in parola fra le tecniche di auto-tutela del socio, non può

---

<sup>12</sup> R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio* cit., p. 67 ss.

<sup>13</sup> Ancora R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio* cit., p. 67 ss., che, proseguendo nella critica delle tesi espone da M. FOSCHINI, [*Il diritto dell'azionista all'informazione* cit.] rigetta la collocazione di Foschini del diritto di informazione «in un concetto generico e non tecnico di controllo in senso lato» ed espone come, in realtà, la nozione di controllo utilizzata dal legislatore negli articoli 2261, 2320 e 2489 c.c. rientri proprio nella nozione tecnica di controllo richiamata all'art. 2403 c.c.

<sup>14</sup> In generale per controllo societario si intende «un'attività esterna alla fase decisionale di un atto, finalizzata a valutare l'atto in relazione a un parametro dato. Non riguarda, invece, le ipotesi in cui i soggetti o gli organi sono coinvolti nella fase di decisione dell'atto o alle operazioni di esecuzione dello stesso», definizione proposta da M. BIANCHINI - C. DI NOIA ne *Il reticolo dei controlli societari: lo stato dell'arte* in AA. VV. *I controlli societari. Molte regole nessun sistema*, a cura di M. Bianchini - C. Di Noia, Milano, Egea, 2010, p. 14.

<sup>15</sup> Cfr. M. GHIDINI, *Società personali*, Padova, 1972, p. 449.; R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio* cit., p. 71.

concludersi diversamente. A conferma di ciò: il socio non è obbligato a controllare, potrebbe astrattamente decidere di non avvalersi di questo diritto.

«La tutela dell'interesse sociale, che può anche incidentalmente realizzarsi coll'esercizio dei poteri di controllo del socio, non è perciò un fine cui siano rivolti istituzionalmente i diritti d'informazione e d'ispezione, bensì un limite al loro esercizio»<sup>16</sup>. In altre parole, il socio che si cura di controllare se l'andamento degli affari sociali e l'operato degli amministratori sono rispettosi dei limiti legali e convenzionali loro imposti agisce, in primo luogo, nel suo interesse. Egli, incidentalmente, può tutelare anche l'interesse della società allo svolgimento corretto ed ordinato della propria attività. E, ancora, fra i soggetti che possono trarre benefici dal controllo del socio possono annoverarsi gli stessi amministratori, i quali finiscono per esser tutelati «dal deterrente a comportamenti illeciti rappresentato dal più elevato rischio che siano scoperti»<sup>17</sup>. Anche in quest'ultimo senso il controllo, sempre per via incidentale, può conseguire un interesse diverso rispetto a quello del singolo socio che lo esercita, e segnatamente: l'interesse sociale ad avere amministratori accorti ad osservare i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto.

Fatta questa anticipazione sull'interesse perseguito dai soci, si può accennare ad una prima considerazione circa la natura giuridica del controllo del socio.

Tale diritto è da ascrivere nella categoria dei diritti soggettivi e non dei poteri in senso stretto, dal momento che «diritto soggettivo è ogni potere spettante al titolare per la tutela di interessi propri, mentre potere in senso stretto è ogni facoltà concessa ad un soggetto per proteggere interessi che non gli appartengono interamente»<sup>18</sup>. Al più si potrà parlare di poteri che derivano da questo diritto, cioè

---

<sup>16</sup> Virgolettato in R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio* cit., p. 72.

<sup>17</sup> In questi termini C. MONTAGNANI, *Davvero il diritto di informazione danneggia gravemente chi lo esercita e chi gli sta intorno?*, in *Scritti in onore di Giancarlo Laurini*, a cura di D. Falconio, F. Fimmanò e P. Guida, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2015, tomo II, p. 1281, a difesa del diritto di informazione e contro pretestuose petizioni a limitarne la portata, perché ostacolo all'efficiente gestione della società; vedi anche M. GHIDINI, *Società personali* cit., p. 449, secondo cui l'esercizio dei diritti di controllo da parte dei soci «concorre ad assicurare l'osservanza, da parte degli amministratori, dei doveri che ad essi incombono, nell'interesse generale della società».

<sup>18</sup> Ricostruisce così R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio* cit., p. 73, il quale richiama, alla nota n. 30, A. THON, *Norma giuridica e diritto soggettivo* (tr. it.), Padova, 1938, p. 206; S. ROMANO, *Frammenti di un dizionario giuridico. Poteri e potestà*, Milano, 1947. Vedi anche A. CERRAI – A. MAZZONI, *La tutela del socio e delle minoranze* cit., pag. 52., i quali pur

delle prerogative a disposizione del socio nell'esercizio del diritto di informazione e di ispezione.

Ricostruito il quadro generale, si può tracciare una linea di fondo dalla quale partire nell'analisi dei diritti di controllo spettanti al socio nei diversi tipi societari.

Occorre ribadire alcune considerazioni già proposte. Quando si parlerà del diritto di controllo del socio *in senso stretto* ci si riferirà nello specifico: (i) al diritto di ispezione (o consultazione), (ii) al diritto di informazione "autonomo", nella seconda accezione sopra vista, inteso come il diritto a richiedere all'organo sociale e ottenere una «specifica prestazione di assistenza informativa»<sup>19</sup>. Il controllo così inteso è un diritto soggettivo, individuale del socio, il quale lo esercita nel suo interesse personale e non nell'interesse collettivo dei soci componenti la società.

Prese – e riprese – le misure, si proverà a ricostruire il quadro generale entro il quale si colloca il diritto dell'azionista ad informarsi sulla (e a controllare la) gestione sociale; si partirà dalla società azionaria, modello nel quale la disamina dei diritti di informazione e controllo richiede uno sforzo ermeneutico, almeno in uno dei due sottotipi.

## ***2. S.p.a. chiusa: il diritto dell'azionista di informarsi (sulla) e controllare (la gestione sociale)***

Il concetto di controllo individuale del socio *in senso stretto* – delineato nel precedente paragrafo e basato sui diritti di controllo riconosciuti al socio nella società semplice e nella S.r.l. – non si presta ad essere calato nel contesto della società per azioni. Il controllo *in senso stretto* sullo svolgimento degli affari sociali e sull'amministrazione è qui esercitato da un organo interno alla società, specificamente investito dalla legge di questa funzione<sup>20</sup>.

---

qualificando i diritti d'informazione nella categoria dei diritti individuali aggiungono, altresì, che – nel contesto della società per azioni – non meritano «un'enfasi eccessiva (...) perché per lo più trattasi di situazioni soggettive e strumentali funzionalmente collegate all'esercizio di altre (essenzialmente al diritto di voto o di impugnazione), sia perché, e soprattutto, la loro violazione non può avere talora una autonoma rilevanza».

<sup>19</sup> Espressione di L. DELLA TOMMASINA, *Informazione preassembleare e tutela dell'investimento* cit., p. 9.

<sup>20</sup> La legge intesta questa funzione al: (i) collegio sindacale nel sistema tradizionale di *governance*; (ii) consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico; (iii) comitato di controllo sulla gestione nel